COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	**369**
DATA	**09/08/2024**

OGGETTO: AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE AL DOTT. TOMMASO DOCCINI PER RICORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PISA IN MATERIA DI IMU– CIG B2C291C71E - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Visto il reclamo ex art. 17 bis D.lgs. 546/1992 presentato congiuntamente da due contribuenti, agli atti d'ufficio, avverso gli avvisi di accertamento esecutivo n. 30 e n. 403 del 27/03/2024 relativi all'IMU per il periodo di imposta 2019, emessi dal Comune di Ponsacco per omesso versamento delle somme dovute;

Visto il ricorso promosso dinanzi alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Pisa (R.G.R. n. 360/2024) per l'annullamento dei predetti avvisi di accertamento;

Ritenuto opportuno che il Comune di Ponsacco si costituisca in giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Pisa, stante la correttezza dell'operato dell'Ente;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 07/08/2022 con la quale l'Ente è stato autorizzato a costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Pisa;

Vista la recente Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018) definitiva sia per la chiarezza dei contenuti, sia perché le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno una portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni, laddove è specificato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza". All'intuitus personae la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato. E alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico;

Vista la sentenza della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il Lazio, 8 giugno 2021, n. 509 che tra l'altro sancisce la legittimità degli affidamenti di incarichi legali effettuati, sotto il triplice profilo della non necessità di una procedura concorrenziale per affidarli, del rispetto, comunque, nell'affidamento dei criteri di trasparenza ed economicità e dell'inesistenza di personale interno all'ente idoneo a svolgere gli stessi;

Dato atto che questo Ente non dispone di avvocatura civica interna né di adeguate figure professionali idonee ad assicurare la difesa delle posizioni giuridiche dello stesso e pertanto si rende necessario affidare l'incarico ad un professionista esterno;

Visto il progetto di notula inviato dal Dott. Tommaso Doccini (prot. 21735 del 07/08/2024), di ammontare pari a € 50,00 per la formazione del fascicolo, € 300,00 per la costituzione in giudizio e € 250,00 per ciascuna seduta di discussione, oltre spese, cassa previdenziale e IVA;

Considerato che, per la complessità della questione oggetto di controversia, è ragionevole presumere una spesa di € 875,47 IVA compresa;

Rilevato che il preventivo dell'incarico professionale trova sufficiente disponibilità nell'apposito capitolo di Bilancio;

Visto l'art. 56 comma 1 Dlgs. 36/2023;

Visto il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti - sezione regionale di Controllo per la Campania - che ha statuito che, nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi legali, pur in presenza di difficoltà nell'individuazione della somma esatta relativa alle parcelle del professionista, l'Ente è tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione, tra cui quello del prudente apprezzamento, delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei bilanci pubblici, pertanto, prima dall'assunzione dell'impegno di spesa va acquisita dal legale un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria;

Considerato che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Veneto, con la deliberazione n. 375/PAR/2016 ha evidenziato come la richiesta di esplicitazione dei valori economici da parte dei professionisti incaricati di difendere l'ente sia adempimento ineludibile e che la necessità di un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, oltre a essere oggetto di specifica previsione da parte della normativa che ha abrogato le tariffe professionali (l'articolo 9 del Dl 1/2012 convertito dalla legge 27/2012) e che attualmente disciplina i compensi degli avvocati, viene espressamente contemplata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011);

Dato atto che in applicazione della nuova contabilità armonizzata il legale incaricato è tenuto ogni anno a confermare o meno il preventivo di spesa sulla scorta del quale è stato preso l'impegno originario al fine di consentire l'eventuale reimputazione in esercizio successivo o a quello nel quale l'obbligazione viene a scadenza e a comunicare la sussistenza di passività potenziali per l'ente in ragione dell'andamento del contenzioso;

Vista la delibera di C.C. n. 76 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026;

Vista la delibera di C.C. n. 78 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 17/01/2024 che approva il P.E.G. per il triennio 2024/2026;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di affidare al Dott. Tommaso Doccini, con studio in Terricciola (PI), via Volterrana n. 25 (P.IVA. 02400440505 e C.F. DCCTMS86R10G843K), il patrocinio legale per la difesa in giudizio del Comune di Ponsacco dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Primo Grado di Pisa nell'ambito del ricorso avverso gli avvisi di accertamento esecutivo n. 30 e n. 403 del 27/03/2024 relativi all'IMU per il periodo di imposta 2019 presentato da due contribuenti, per un importo complessivo di € 875,47 IVA compresa;

2) Di impegnare la somma complessiva di € 875,47 IVA compresa a favore del Dott. Tommaso Doccini a valere sul Bilancio 2024/2026 esercizio 2024 imputando la spesa nel seguente modo:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	2	1	3	200/000	€ 875,47	2024

3) Di dare atto che la formalizzazione dell'incarico avverrà in base ad apposito disciplinare secondo gli schemi in uso presso gli uffici competenti degli enti;

4) Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2024;

5) Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL;

6) Di inserire come codice IPA M9FIJM;

7) Di liquidare la suddetta spesa dietro presentazione di regolare fattura elettronica vistata dal responsabile del 2° settore mediante determinazione dopo che sarà esperito il controllo sulla regolarità contributiva;

8) Di dare atto che il CIG B2C291C71E è e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e risultante dall'allegata dichiarazione agli atti di ufficio contenente le generalità delle persone delegate ad operare sul tale conto.

9) Di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente ai sensi del D.lgs. 33/2013;

10) Di dare atto altresì che la Responsabile del Procedimento, quale Responsabile del Servizio Tributi, è la Dott.ssa Tamara Migliacci.

Il Responsabile 2° Settore
Davide Cerri / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 2° Settore
Davide Cerri / ArubaPEC S.p.A.

I M P E G N I D I S P E S A

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2024	SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	01021.03.0002 00000	807	875,47

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.